



Polizza M13906275 /Perdite Occulte d'acqua

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE
PERDITE OCCULTE D'ACQUA**

La presente polizza è stipulata tra

A2A CICLO IDRICO S.p.A.
VIA LAMARMORA N. 230
25124 BRESCIA
C.F./ P. IVA 03258180987

e

ITAS MUTUA
Piazza delle Donne Lavoratrici, 2
38122 - TRENTO (TN)
C.F./P. IVA 00110750221

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del:	31.12.2020
Alle ore 24.00 del:	31.12.2021

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati:

Alle ore 24.00 del === di ogni	anno
---------------------------------------	-------------

DEFINIZIONI

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall' assicurazione (di seguito anche **Cliente**);

Contraente: A2A Ciclo Idrico SpA che stipula l'assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta;

Società: la Compagnia assicuratrice;

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Polizza: il documento che prova e regola la assicurazione;

Annualità assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione;

Contatore: apparato per la misura dell'acqua posto al punto di consegna della fornitura;

Massimale: il massimo esborso della Società per ogni sinistro al lordo della franchigia;

Risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Sinistro: l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Sinistro in serie: una pluralità di sinistri originatisi da un medesimo evento. Più sinistri derivanti dalla medesima causa saranno considerati come un unico sinistro; tutti gli eventi dannosi derivanti dalla medesima causa saranno considerati come verificatisi nella stessa data, anche se i singoli danni si sono verificati in anni diversi e ciò indipendentemente dal numero dei danneggiati e/o dalle pretese avanzate. Tali eventi dannosi saranno attribuiti all'anno di assicurazione nel quale il primo evento dannoso derivante dalla stessa causa si sia verificato. Se il primo evento in serie si è verificato prima della decorrenza della presente polizza, tutti i sinistri successivi appartenenti alla medesima serie di sinistri devono intendersi esclusi dalla polizza.

Unità Immobiliari: unità che hanno aderito al programma assicurativo siano esse singole o multiple nell'ambito di un'utenza condominiale

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata nel frontespizio e, in mancanza di disdetta da ambo le Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 90 giorni prima della scadenza, l'assicurazione è prorogata per un anno e così via successivamente.

Art. 2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione da parte della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà l'annullamento del contratto, né la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione sempre che la Contraente non abbia agito con dolo.

Le parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell'art. 1898 del Codice Civile e l'eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio.

La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 3 - Altre assicurazioni

Il Contraente e gli assicurati sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società la esistenza e /o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, il Contraente e gli assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 Cod. Civ.; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 4 - Riferimento alle norme di legge - Foro competente

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali - che verranno interpretate in maniera favorevole all'Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.

Per le controversie riguardanti l'applicazione del contratto, è competente in via esclusiva il Foro del luogo ove ha sede il Contraente.

Art. 5 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a risarcire all'Assicurato, tramite il Contraente, nei modi e nei termini previsti dal presente contratto, l'addebito delle perdite d'acqua computate dalla Contraente nelle bollette sulla base dei limiti di cui al successivo Art. 8.

CLIENTI ASSICURATI

a. I seguenti Clienti di A2A CICLO IDRICO SPA e della Spett.le Azienda Servizi Valtrompia (ASVT) S.p.A.:

- titolari di un contratto di somministrazione di acqua potabile per solo uso domestico che siano in regola con il pagamento delle bollette;
- le utenze condominiali di acqua potabile con prevalente uso domestico, all'interno del quale si svolgono anche usi di carattere professionale o commerciale, con esclusione degli usi industriali e artigianali, così come individuati dal *Regolamento per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Brescia* approvato dalla Assemblea Consortile in data 8 maggio 2009 con Deliberazione n. 2.

L'adesione al programma assicurativo deve pervenire da tutte le unità immobiliari sottese all'utenza condominiale per il tramite dell'Amministratore del Condominio debitamente autorizzato.

- b. Sono considerati "Clienti Assicurati" esclusivamente i Clienti di cui al precedente punto "a" che abbiano aderito alla copertura nonché accettato l'addebito del relativo premio annuo lordo. Se ad unico contratto di somministrazione sono sottese più unità immobiliari, ciascuna di esse dovrà provvedere al versamento del premio.
- c. Sono esclusi dai "Clienti Assicurati":
- i Clienti non forniti da A2A CICLO IDRICO SPA e della Spett.le Azienda Servizi Valtrompia (ASVT) S.p.A.;
 - i cantieri edili in genere e i Clienti di fornitura temporanea e straordinaria;
 - i Clienti industriali e artigiani.

Art. 6 – Definizione di "Perdita occulta di acqua potabile"

La perdita d'acqua di cui trattasi deve essere derivata da un fatto accidentale, fortuito ed involontario a valle del contatore a seguito di rottura della condotta per effetto di vetustà, corrosione, guasto, gelo o simili. La perdita deve avvenire in una parte dell'impianto interrata o sepolta nel conglomerato cementizio e, in ogni caso non in vista e non rilevabile esternamente in modo diretto ed evidente.

Sono escluse dalla definizione di perdita indennizzabile quelle derivanti da non perfetto funzionamento di rubinetti, di impianti di utilizzazione, degli scarichi, degli addolcitori, quelle derivanti da danneggiamenti in occasione di interventi di riparazione effettuati dal Cliente, quelle conseguenti a rotture delle tubazioni provocate dal Cliente o da Terzi, quelle conseguenti a lavori edili e/o stradali e/o da scavi e/o da sbancamento del terreno nonché quelle conseguenti ad ogni specie di danno indiretto. Rientrano in garanzia le perdite d'acqua dovute a guasto di autoclavi per sole utenze multiple ad esclusione di quelle a servizio di impianti antincendio.

Art. 7 – Decorrenza e termini della copertura

Durata della Polizza Convenzione

Fermo quanto previsto nel successivo capoverso del presente articolo, il contratto:

- ha durata annuale, a decorrere dalle ore 24 del 31/12/2020 e con scadenza al 31/12/2021;
- si intende automaticamente rinnovato salvo disdetta da inoltrare, tramite lettera raccomandata, dall'una all'altra parte entro 90 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità.

Durata della garanzia per ogni Unità Immobiliare assicurata

La garanzia è operante a favore degli Assicurati che risultino aver aderito al programma assicurativo "Acquasicura" al 31.12.2020 e che non abbiano rinunciato entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte di A2A Ciclo Idrico S.p.A. e della Spett.le Azienda Servizi Valtrompia (ASVT) S.p.A. delle condizioni di copertura pattuite dalla presente polizza.

Per i Clienti che aderiscono espressamente alla presente Polizza in tempi successivi, la garanzia decorre dalle ore 24.00 della data di lettura del contatore, come riportata in apposita comunicazione inviata all'utente, emessa successivamente alla sottoscrizione del modulo di adesione. Nella successiva prima bolletta utile sarà addebitato il premio annuale valido fino al 31/12. L'importo del premio sarà addebitato al 100% se l'adesione è avvenuta prima del 30/6. Per le adesioni successive l'addebito sarà pari al 50%. Per le annualità successive il premio annuo sarà addebitato sulla prima bolletta disponibile emessa dopo il 31.12.

La lettura del contatore dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla sottoscrizione del modulo di adesione. Entro lo stesso termine il Cliente dovrà concordare con A2A Ciclo Idrico Spa e con la Spett.le Azienda Servizi Valtrompia (ASVT) S.p.A. un appuntamento per l'effettuazione della lettura.

La copertura ha termine nel momento in cui, per qualsiasi causa, venga a cessare il contratto di utenza senza necessità di inviare comunicazione di recesso dalla garanzia, fermo il diritto dell'Assicurato a percepire l'indennizzo pro rata temporis in relazione al periodo assicurato.

E' facoltà dell'Assicurato recedere anticipatamente dalla copertura in corso d'anno con preavviso di 30 giorni. Il premio anticipato dall'Assicurato deve considerarsi a tutti gli effetti come premio minimo comunque acquisito.

In ogni caso, la garanzia vale per le Perdite verificatesi durante il periodo dell'Assicurazione e riportate sulla fattura successiva. Pertanto, per i consumi relativi a periodi a cavallo della decorrenza e/o scadenza dell'Assicurazione, saranno garantite le perdite verificatesi nel solo periodo assicurato indipendentemente dal periodo di fatturazione. Il calcolo dell'indennizzo sarà effettuato pro-rata temporis.

Art. 8 – Massimali e Franchigie

La copertura assicurativa viene prestata, per ogni Unità Immobiliare fino alla concorrenza di € 3.750,00 per sinistro con il massimo di € 15.000,00 per sinistro nel caso di più Unità Immobiliari sottese ad un unico contratto di somministrazione.

Per ciascun sinistro si prevede inoltre l'applicazione di una franchigia fissa ed assoluta di € 250,00 per ogni Unità Immobiliare, con il massimo di € 1.000 nel caso di più Unità Immobiliari sottese ad un unico contratto di somministrazione.

In nessun caso la Società liquiderà somma superiore a € 750.000,00 per più sinistri accaduti in ogni singola annualità assicurativa.

Si precisa che in caso di incremento delle adesioni in misura pari o superiore al 50% del preventivo di polizza, il massimale per più sinistri accaduti in ogni singola annualità assicurativa si intende automaticamente elevato a € 1.500.000,00, fermo il premio annuo lordo per Unità Immobiliare.

Si stabilisce che, per ogni Periodo Annuale di Durata dell'Assicurazione, non verrà ammesso in garanzia più di un sinistro **per ogni Utenza (contratto di somministrazione)**.

Art. 9 - Efficacia dell'Assicurazione e calcolo dell'Indennizzo

Ferme le esclusioni di garanzia di cui al successivo art. 10, l'Assicurazione è efficace e l'Indennizzo viene corrisposto a condizione che il consumo - risultante nella fattura di pagamento emessa dal Contraente - conseguente ad un maggior utilizzo dell'acqua erogata dovuto a Perdite occulte, risulti superiore alla media storica dei consumi addebitati negli stessi periodi delle due annualità precedenti così come indicato al comma b) del presente articolo, riproporzionata al Periodo di fatturazione (trimestre, semestre) entro il quale si è verificato l'evento dannoso.

L'indennizzo corrisposto dalla Società sarà calcolato applicando al volume da indennizzare le tariffe vigenti al momento del sinistro per tipologia e per servizio.

Esempio di Indennizzo:

- a) Consumo risultante nella fattura = 180 metri cubi
- b) Media storica dei consumi addebitati negli stessi periodi delle due annualità precedenti riproporzionata allo stesso periodo della fattura = 100 metri cubi
- c) Volume da indennizzare = 80 metri cubi

Indennizzo economico = applicazione al volume da indennizzare delle tariffe vigenti per tipologia e per servizio al netto di eventuali altri indennizzi (Regolamento ATO art. 1.20) dedotta la franchigia contrattuale così come prevista all'art.8. Qualora si tratti di utenza attivata da meno di due anni si farà riferimento alla media storica dei consumi riferita al periodo intercorso dall'attivazione dell'utenza. In caso di prima fattura, la media storica dei consumi sarà convenzionalmente pari al doppio del minimo contrattuale impegnato.

L'Assicurazione copre esclusivamente il costo derivante dal maggior consumo di acqua erogata dovuto a Perdite occulte, al netto dei limiti sopra indicati.

Detto costo comprende le quote di tariffe di acquedotto, di fognatura e di depurazione, I.V.A. compresa qualora l'Utente Assicurato non possa fiscalmente recuperare tale imposta.

L'Indennizzo avverrà se è stata effettuata almeno una lettura del contatore (comprese le autoletture). Qualora la lettura della bolletta oggetto di Perdita Occulta fosse stata effettuata oltre 365 giorni dalla precedente lettura, la Società liquiderà l'Indennizzo come sopra determinato con una ulteriore riduzione del:

- 30% per le letture effettuate da 366 a 450 giorni
- 40% per le letture effettuate da 451 a 550 giorni
- 50% per le letture effettuate da 551 a 730 giorni

b) Per il calcolo della media storica dei consumi indicata al precedente comma, si procede con la ripresa del consumo effettivo, da lettura consuntiva a lettura consuntiva, di un arco temporale minimo di due anni precedenti la comunicazione dell'eventuale Perdita prodotta dall'Utente Assicurato o della bolletta interessata alla Perdita, i più recenti disponibili, al netto di eventuali note di accredito del periodo per errori di lettura o altri casi non riguardanti perdite.

Si dividono tali consumi per il numero di giorni interessati alla media (se due anni esatti 730) e si moltiplica tale consumo medio giornaliero per i giorni effettivi di fatturazione del periodo.

Art. 10 - Esclusioni

Ferma l'operatività della garanzia per gli eventi indicati nella presente polizza come "Perdita occulta di acqua" e, in ogni caso, fermi i limiti previsti in polizza, la Società non risarcisce le Perdite:

- a) causate da difettoso funzionamento di: rubinetti e impianti di scarico, elettrodomestici, impianti di utilizzazione, addolcitori;
- b) derivanti da danneggiamenti in occasione di interventi di riparazione effettuati dall'Utente Assicurato;
- c) conseguenti a rotture delle tubazioni provocate dall'Utente Assicurato o da terzi;
- d) conseguenti a lavori edili e/o stradali e/o da scavi e/o da sbancamento del terreno nonché quelle conseguenti ad ogni specie di danno indiretto;
- e) subite dagli impianti in vista (non interrati o annegati in conglomerato cementizio);
- f) all'interno di pozzetti o del pozzetto ove è ubicato il Contatore, dal Contatore stesso e sue connessioni;
- g) conseguenti a dolo dell'Utente Assicurato o quelle che siano in conseguenza di casi preesistenti al momento dell'adesione alla Polizza Convenzione e noti all'Utente Assicurato,
- h) derivanti da colpa grave dell'Utente Assicurato cioè quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto di fornitura del servizio idrico;
- i) causate da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni;
- j) verificatesi in occasione di atti di: terrorismo o sabotaggio organizzati, guerra, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, insurrezione, occupazione militare o invasione;
- k) verificatesi in occasione di esplosioni, emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione dal nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- l) derivanti da rischi da responsabilità civile per i quali, in conformità alla normativa vigente in tema di veicoli e natanti, è obbligatoria la assicurazione;
- m) causati da inquinamento graduale;
- n) dovuti a presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;
- o) causati da fenomeni elettromagnetici;
- p) dovuti a detenzione o impiego di esplosivi;

Sono altresì escluse dalla garanzia:

- q) tutte le spese inerenti alla ricerca e riparazione della rottura della condotta che ha determinato le Perdite;
- r) tutte le spese per il ripristino del conglomerato cementizio.

Non rientrano, in ogni caso, nella definizione di Clienti Assicurati, i titolari delle utenze intestate a cantieri edili, impianti per vivai di piscicoltura, impianti frigoriferi, di condizionamento d'aria, umidificatori, autolavaggi, fontanelle ed usi similari, impianti di innaffiamento, piscine e vasche da nuoto, impianti antincendio, allevamento animale, con l'eccezione delle altre utenze che utilizzano parzialmente il servizio di erogazione idrica per gli impianti sopra indicati.

Art. 11 - Obblighi in caso di Sinistro

L'Assicurato in caso di Sinistro deve:

- a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno;
- b) segnalare il sinistro ad A2A Ciclo Idrico ed alla Spett.le Azienda Servizi Valtrompia (ASVT) S.p.A., utilizzando l'apposito Modulo di Denuncia, entro 15 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza e/o dal ricevimento della bolletta che contabilizza il volume della dispersione;
- c) provvedere alla riparazione o sostituzione, con costi a proprio carico, della condotta lesa con tempestività e comunque entro e non oltre il termine di denuncia del sinistro, da quando constati la Perdita o venga a conoscenza di un consumo anomalo o dalla data di scadenza della fattura che riveli il consumo anomalo. Ai sensi dell'art. 1915 del C.C, in caso di inadempienza l'Indennizzo dovuto potrà essere ridotto proporzionalmente in ragione dell'aggravamento del consumo ovvero, qualora l'imperizia o la negligenza del comportamento siano indiscutibili, la Società non sarà tenuta all'Indennizzo;
- d) provvedere alla lettura del contatore dei metri cubi di acqua erogati fino al momento dell'avvenuta riparazione che dovrà avvenire nelle tempistiche di cui al punto b);
- e) conservare le prove del Sinistro fino a liquidazione del danno, senza per questo avere diritto ad alcun Indennizzo;

- f) consentire ad A2A Ciclo Idrico ed alla Spett.le Azienda Servizi Valtrompia (ASVT) S.p.A., se richiesto dalla Società, ad un suo incaricato, di prendere visione della riparazione del punto di rottura o della messa in opera della nuova linea;
- g) fornire dimostrazione del danno mediante idonea documentazione fotografica, fattura relativa alla riparazione riportante la data dell'intervento e dichiarazione di conformità ai sensi della legge 46/90 entro 15 giorni dalla data della riparazione o qualora i lavori siano stati eseguiti in economia dichiarazione comprovante l'avvenuta riparazione.

Art. 12 - Determinazione e liquidazione del danno

L'assicurazione copre esclusivamente il costo derivante dal maggior consumo di acqua al netto dei limiti di cui all'articolo 8.

Detto costo comprende le quote di tariffe di acquedotto, di fognatura e di depurazione (IVA compresa qualora l'utente non la possa fiscalmente recuperare) relative alla parte di consumo eccedente i limiti di cui sopra. Il Cliente che verifichi una perdita che può rientrare nei termini assicurativi deve darne immediato avviso ad A2A Ciclo Idrico ed alla Spett.le Azienda Servizi Valtrompia (ASVT) S.p.A. come indicato nell'articolo precedente.

A2A Ciclo Idrico e Azienda Servizi Valtrompia (ASVT) S.p.A., dopo aver ricevuto tutta la documentazione a supporto del danno, provvede ad inoltrarla alla Società insieme al progetto di liquidazione.

In particolare trasmetterà:

- Denuncia dell'Utente con descrizione dell'evento;
- Documentazione fotografica, fattura relativa alla riparazione, dichiarazione di conformità comprovante l'avvenuta riparazione ovvero qualora i lavori siano stati eseguiti in economia dichiarazione comprovante l'avvenuta riparazione;
- Copia della fattura riportante il maggior consumo dell'acqua erogata dovuto a Perdite occulte;
- Copia dei documenti prodotti dal Contraente, atti a determinare l'importo della media storica dei consumi, come identificata dalla presente polizza;
- Progetto di liquidazione così articolato:
 1. Codice Utente;
 2. denominazione Utente;
 3. importo della fattura riportante il maggior consumo dell'acqua erogata dovuto a Perdite occulte;
 4. importo della media storica dei consumi, come identificata dalla presente polizza;
 5. importo da liquidare a debito Società, determinato come dalla presente polizza.

La Società si riserva, in base agli elementi in suo possesso, di incaricare un Perito che dovrà:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro,
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni dell'Utente Assicurato;
- c) procedere alla stima ed alla valutazione del danno;
- d) redigere in doppio esemplare, uno per l'Utente ed uno per la Società, l'atto di accertamento conservativo

Entro il termine di 30 giorni dalla ricezione di quanto indicato ai commi precedenti o dalla congiunta sottoscrizione dell'atto di accertamento conservativo, la Società si impegna a rilasciare benestare e liquidare l'indennizzo direttamente al Contraente che provvederà a rimborsare il Cliente mediante emissione di idoneo documento contabile

Art. 13 - Prova

È a carico di chi richiede l'Indennizzo provare che sussistono gli elementi che valgono a costituire il diritto all'Indennizzo medesimo.

Art. 14 - Diritto di surrogazione

La Società che liquida l'Indennizzo rimane surrogata nei diritti, ragioni, azioni e privilegi del Contraente e/o dell'Utente Assicurato verso terzi.

Art. 15 - Lettura del contatore

Il Contraente eseguirà e/o farà eseguire di norma almeno una lettura annua dei contatori. Nelle ipotesi di impossibilità alla lettura del contatore da parte del Contraente, è ammessa l'autolettura da parte del Cliente.

Art. 16 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 17 – Controversie sulla definizione del danno

In mancanza di un accordo sulla risarcibilità oppure sulla valutazione del danno, la vertenza verrà deferita ad un collegio arbitrale composto da tre periti nominati uno per ciascuno dalle parti ed il terzo in accordo fra i primi due ovvero, in difetto di accordo su istanza di una delle parti, dal Presidente del tribunale del Foro competente dove ha sede l'Assicurato.

Gli arbitri decidono a maggioranza e la loro decisione è vincolante anche se l'arbitro dissenziente non l'ha sottoscritta.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo.

Art. 18 - Trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.



Polizza M13906275 /Perdite Occulte d'acqua

Appendice n. 1 Polizza M13906275 /Perdite Occulte d'acqua

A parziale rettifica di quanto indicato in polizza , art. 9 _ Efficacia dell'assicurazione e calcolo dell'indennizzo

Esempio di indennizzo:

il capoverso :

Indennizzo economico- applicazione del volume da indennizzare delle tariffe vigenti per tipologia e per servizio al netto di eventuali altri indennizzi (Regolamento ATO art. 120) dedotta la franchigia contrattuale così come prevista all'art. 8. Qualora si tratti di utenza attivata da meno di due anni si farà riferimento alla media storica dei consumi riferita al periodo intercorso dall'attivazione dell'utenza. In caso di prima fattura, la media storica dei consumi sarà convenzionalmente pari al doppio del minimo contrattuale impegnato

deve intendersi sostituito come segue:

Indennizzo economico- applicazione del volume da indennizzare delle tariffe vigenti per tipologia e per servizio al netto di eventuali altri indennizzi (Regolamento ATO art. 120) dedotta la franchigia contrattuale così come prevista all'art. 8. Qualora si tratti di utenza attivata da meno di due anni si farà riferimento alla media storica dei consumi riferita al periodo intercorso dall'attivazione dell'utenza. In caso di prima fattura, si farà riferimento al consumo annuo relativo al primo scaglione tariffario in vigore per l'utenza domestica moltiplicato per il numero di unità immobiliari sottese all'utenza della bolletta anomala.

Fermo il resto.

Letto, accettato e sottoscritto

Li, _____ 20__

IL CONTRAENTE / ASSICURATO

Antonakis Antoniou
Direttore Assicurativo
ITAS Mutua



ITAS MUTUA

Società capogruppo

Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 - 38122 Trento - Italia - Tel. 0461 891711 - Fax 0461 980297

gruppooitas.it - segreteria.dirigen@gruppooitas.it - itas.mutua@pec-gruppooitas.it

P. Iva Gruppo 02525520223 - C. F. / Registro Imprese di Trento n° 00110750221 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. n° 066 del 29.4.1923 - Iscritta all'albo gruppi assicurativi al n° 010 ed all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n° 1.00000

AGENZIA MANTOVA
Piazza S. Francesco 6 - 46100 Mantova
Tel. 0376/323929 Fax 0376/320095

Gestore 044

AGENZIA A250 / AGENZIA AGENZIA MANTOVA

**APPENDICE n. 002 INCASSO RIMBORSO CON PRECISAZIONE
alla polizza n. P1/M13906275**

CONTRAENTE A2A CICLO IDRICO S.P.A.
Sede: **VIA ALESSANDRO LAMARMORA, 230** **25124 BRESCIA (BS)**
P.IVA:03258180987

PREMIO	Premio Netto	Imposte	Fondo garanzia	Totale Euro
Rata alla firma	0,00	0,00	0,00	0,00

A far data dall'origine della polizza si precisa quanto segue:

- il contratto ha durata annuale a decorrere dalle ore 24:00 del 31/12/2020 e con scadenza al 31/12/2021
- il contratto si intende automaticamente rinnovato salvo disdetta da inoltrare, tramite lettera raccomandata, dall'una all'altra parte entro 90 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità
- in ogni caso il contratto cesserà senza necessità di disdetta alla scadenza del 31/12/2025

Decorrenza della variazione: ore 24 del 31/12/2021.

Fermo il resto.

ITAS MUTUA

Amministratore delegato e Direttore generale
Alessandro Molinari

Letto, accettato, sottoscritto in _____ il _____

Il Contraente

Atto stampato a _____ il 27/01/2021 10.26.24

Rata incassata il _____ L'Agente **AESSE INTERMEDIAZIONI ASSICURATIVE srl**
P.zza San Francesco, 6
46100 MANTOVA
Tel. 0376 323929/320096 - Fax 0376 320095
Partita IVA 02561540200

